

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4564

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GERMANÀ, AZZOLLINI, SCHIFANI
e SCOPELLITI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2000

—————

Modifica dell’articolo 1193 del codice della navigazione, con-
cernente l’inosservanza delle disposizioni sui documenti di
bordo

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza del presente disegno di legge nasce da una assurda vicenda accaduta in Sicilia qualche tempo fa. Il signor Andrea Fornaci, prima che uscisse dal porto, si è accorto di aver dimenticato sopra il tetto della propria autovettura parcheggiata sul molo il libretto della barca. Intanto, però, una motovedetta della capitaneria di Porto di Milazzo accostava dentro il porto il signor Fornaci e constatata la mancanza di documenti a bordo, applicando la norma dell'articolo 1193 del codice della navigazione, recentemente modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sanzionava il signor Fornaci con una multa di lire 6 milioni.

Questo comportamento sanzionatorio per una dimenticanza del documento è vessatorio

ed assurdo e contrasta palesemente con il principio della buone fede del cittadino.

Il disegno di legge che si propone è composto di due soli articoli: il primo è finalizzato a dare la possibilità al cittadino di evitare una multa così eccessiva, dimostrando entro un determinato spazio temporale (24 ore) di essere in possesso dei documenti richiesti per la navigazione equiparandolo quantomeno al giovane sedicenne diportista, che va per mare e, in assenza di documento di navigazione, è soggetto ad una contravvenzione di lire duecentomila.

Con il secondo articolo si indica l'entrata in vigore della norma in sessanta giorni dalla pubblicazione per dare agli organi amministrativi i tempi necessari per predisporre i conseguenti atti attuativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La sanzione amministrativa di cui al primo comma è sospesa dalla notifica della contravvenzione per un tempo massimo di ventiquattro ore, entro il quale il contravventore dovrà dimostrare, presso la Capitaneria di porto, di essere in possesso della documentazione richiesta per la navigazione».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

